



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

12814.2

TRIBUTI
ALTRI

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -
 Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -
 Dott. ANTONIO MONDINI - Consigliere -
 Dott. STEFANO PEPE - Consigliere -
 Dott. MASSIMO VECCHIO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 27757/2016

Cron. 12814

Rep.

Ud. 08/10/2020

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27757-2016 proposto da:

(omissis) , (omissis) , elettivamente
 domiciliati in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , che li
 rappresenta e difende;

- ricorrenti -


contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona
 del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2463/2016 della COMM.TRIB.REG.
 di ROMA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO
VECCHIO;



RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2463/VI/16 del 14 marzo 2016, depositata il 28 aprile 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, n. 26604/14, di rigetto del ricorso proposto dai contribuenti (omissis) e (omissis) avverso l'avviso di liquidazione col quale la Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero parziale a tassazione del credito di imposta, utilizzato dai contribuenti, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'atto della registrazione del rogito di acquisto immobiliare del 17 settembre 2008, in relazione ai precedenti atti pubblici di acquisto, con tariffa agevolata, del 6 settembre 1995 e del 17 luglio 1999.

2. – I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, con atto del 22 novembre 2016, affidato a un unico motivo.

3. – L'Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 30 dicembre 2016.

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – osservando: è « pregiudiziale » la considerazione che non può concorrere a integrare il credito di imposta (vantato dai contribuenti, all'atto della registrazione del rogito del 17 settembre 2008) il tributo corrisposto da costoro in relazione alla precedente compravendita del 6 settembre 1995, in quanto detto, precedente acquisto era anteriore alla entrata in vigore della norma che ha introdotto il beneficio.

2. – I ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché « erroneità, illogicità e ingiustizia della sentenza ».

Stasinos Vecchio

I contribuenti censurano l'esclusione del credito di imposta correlato al rogito del 6 settembre 1995; obiettano, in proposito, che il chiaro tenore testuale della disposizione consente la fruizione della agevolazione in relazione a tutti gli acquisti intervenuti dopo il 1° gennaio 1999, « indipendentemente dalla data del primo acquisto », il quale è, pertanto, espressamente disancorato da ogni limite temporale: soggiungono, quindi, che concorrono a integrare il credito di imposta non solo i versamenti in contanti, ma anche gli importi corrisposti mediante compensazione, in relazione ai precedenti acquisti agevolati.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – L'art. 7 (*Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recita al comma 1 – per quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – « Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. [...] L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto ».

Dalla piana esegesi della disposizione risulta che, ai fini della fruizione della reiterazione della agevolazione, la legge – in relazione al profilo del diritto intertemporale – esige *soltanto* che il nuovo atto di acquisto intervenga successivamente al 1° gennaio 1999 (data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1998, n. 448).

Antonio Vecchio

La tesi della Commissione tributaria regionale, secondo la quale sarebbe necessario il concorso della ulteriore condizione che *anche* l'acquisto agevolato presupposto sia posteriore alla data di entrata in vigore della legge, è resistita dal tenore testuale della norma.

La superiore disposizione, infatti, espressamente stabilisce, colla forma avverbiale « indipendentemente », che il dato temporale del precedente acquisto agevolato non è in alcun modo collegato alla data di entrata in vigore della legge *de qua*, sicché ben può essere anteriore a tale data.

3.2 – Deve, pertanto, enunciarsi ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. il seguente principio di diritto:

“ Ai fini della attribuzione del credito di imposta – fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, spettante, a norma dell'art. 7, comma 1, della l. 23 dicembre 1998, n. 448, ai contribuenti che acquistano, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista per l'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla Nota 11-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al T.U. delle disposizioni sull'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – non è necessario che l'acquisto agevolato presupposto sia intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, cit., che ha introdotto il beneficio. ”

3.3 – Conseguono pertanto l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ. – alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale, uniformandosi al superiore principio di diritto,

Stammonese


accerterà se ricorrano i presupposti e le condizioni per la agevolazione in parola.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l' 8 ottobre 2020.


Il Presidente
(Domenico Chindemi)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 MAG. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia



essando vecchio